

Sabato, 3 Novembre 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) | [Esci](#)



SMS a 6 cent verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

FREE SMS

IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 5508 del 29 ottobre 2012 Consiglio di Stato

Illegittimita' del silenzio serbato sull'istanza di emersione lavoro irregolare di cittadini extracomunitari



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7060 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00141/2012, resa tra le parti, concernente illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di emersione lavoro irregolare di cittadini extracomunitari

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti l'avvocato Petretti su delega di Sangiovanni e l'avvocato dello Stato Soldano;

Ritenuto di poter procedere alla definizione immediata della controversia, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino marocchino presente in Italia senza permesso di soggiorno, è stato interessato da un procedimento di "emersione" (ossia regolarizzazione) promosso dal suo datore di lavoro, che si avvaleva dell'art. 1-ter del decreto legge [n. 78/2009](#), convertito in legge 102/2009.

Inizialmente il procedimento ha avuto un certo sviluppo, giungendo anche alla sottoscrizione del contratto di emersione fra i due soggetti interessati. In seguito però l'Amministrazione è rimasta inerte, non rilasciando allo straniero il permesso di soggiorno. L'interessato ha quindi proposto un ricorso al T.A.R. Puglia contro il silenzio-rifiuto e per l'accertamento dell'obbligo di provvedere.

2. In corso di giudizio è sopravvenuto il provvedimento esplicito di diniego, motivato con la considerazione che l'interessato risultava essere stato condannato in sede penale per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del t.u. n. 286/1998 (mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento dall'Italia, conseguente a provvedimento di espulsione).

L'interessato ha proposto “motivi aggiunti” impugnando il provvedimento sopravvenuto.

3. Ancora in pendenza del giudizio davanti al T.A.R., sono intervenute le ben note vicende giurisprudenziali connesse all'entrata in vigore (come fonte di diretta applicazione in Italia) della direttiva comunitaria [n. 115/2008](#). In particolare la decisione 28 aprile 2011 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato [n. 8/2011](#).

Queste ultime due pronunce (cui hanno fatto seguito innumerevoli decisioni conformi del Consiglio di Stato e dei T.A.R.) hanno sancito, in sostanza, la rimozione dall'ordinamento della norma incriminatrice di cui all'art. 14, comma 5-ter, del t.u. n. 286/1998; con la conseguenza, fra l'altro, che le condanne già riportate per detto reato non possono più avere effetti ostativi nei confronti della sanatoria di cui all'art. 1-ter del d.l. n. 78/2009.

4. Il T.A.R. Puglia, con la sentenza ora appellata, ha preso atto di tali sopravvenienze. Quindi ha dichiarato improcedibile (per sopravvenuto difetto d'interesse) l'originario ricorso contro il silenzio della p.a., ed è passato all'esame dei “motivi aggiunti” ossia dell'impugnazione contro il provvedimento esplicito di diniego.

A quest'ultimo proposito, il T.A.R. ha dato atto che la condanna per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del t.u. n. 286/1998 non costituisce più causa ostativa della regolarizzazione. Ciò non ostante, il T.A.R. ha ugualmente rigettato il ricorso dello straniero.

La sentenza è motivata con la considerazione che il pregresso provvedimento di espulsione (peraltro esso stesso non ostativo della regolarizzazione) risultava essere stato pronunciato, bensì, nei confronti del ricorrente, ma «sotto altre generalità».

Da questo dato di fatto il T.A.R. ha desunto le seguenti conseguenze: (a) che l'interessato, al momento dell'espulsione, aveva dichiarato false generalità; (b) che un comportamento del genere è antigiusuridico e dimostra l'inaffidabilità del soggetto; (c) che in questa situazione è giustificato e legittimo il diniego della regolarizzazione.

5. L'interessato propone appello contro la sentenza, contestandone argomentatamente il fondamento. Tra l'altro, in punto di fatto, egli fa presente che le “diverse generalità” riportate nel vecchio decreto di espulsione consistevano nella erronea trascrizione del suo cognome (“***” in luogo dell'esatto “*****”) mentre tutti gli altri dati (nome proprio, data e luogo di nascita, etc.) erano corretti. Si tratterebbe dunque di un errore verosimilmente imputabile non all'interessato ma al compilatore dell'atto, comunque involontario e non suscettibile di essere interpretato come una dimostrazione di mala fede.

6. Questo Collegio, esaminati i motivi di appello, ritiene che la sentenza del T.A.R. sia per più versi errata e meritevole di riforma.

6.1. In primo luogo, si osserva che in sostanza il T.A.R., pur riconoscendo errata o comunque inidonea (alla luce dello *ius superveniens*) la motivazione dell'atto impugnato, invece di annullarlo (con salvezza degli ulteriori provvedimenti) lo ha per così dire “convalidato” sulla base di una motivazione del tutto diversa, implicante anche apprezzamenti discrezionali (in merito all'asserita “inaffidabilità” del soggetto, desunta dall'aver in passato declinato generalità false, *rectius* inesatte) che non rientravano nella sua

competenza.

Era compito dell'autorità emanante, semmai, reiterare il provvedimento dotandolo di una nuova motivazione (la quale ovviamente sarebbe stata sindacabile a séguito di ricorso).

6.2. A parte ciò, si osserva che nel sistema dell'art. 1-ter, d.l. 78/2009, il diniego della sanatoria è consentito solo per ragioni tipiche e tassative; queste ultime, in genere, non implicano valutazioni discrezionali (solo la sentenza della Corte costituzionale [n. 172/2012](#) ne ha introdotta la necessità, in presenza di condanne penali per reati previsti dall'art. 381 c.p.p.).

Fra queste ragioni non vi è la circostanza che lo straniero in passato abbia dichiarato generalità "false". Semmai potrebbe avere rilievo la condanna riportata per il reato di cui all'art. 495, c.p., ma non è questo il caso.

E' vero che sono frequenti i casi di sentenze che hanno riconosciuto la legittimità di dinieghi di permessi di soggiorno motivati con la considerazione che il soggetto era stato destinatario "sotto altre generalità" di condanne penali ovvero di espulsioni. Ma in tutti questi casi, il legittimo motivo del diniego era, appunto, l'esistenza di una condanna penale o di un provvedimento di espulsione; e la menzione che tali atti fossero stati emanati "sotto altre generalità" era fatta solo per evidenziare che, ciononostante, era stato appurato (a volte con un certo ritardo, ritenuto giustificabile) che quei precedenti si riferivano comunque a quella persona.

6.3. Nel caso in esame, dunque, la condanna penale non può essere presa in considerazione per le note ragioni; della espulsione non è stato detto che rientri nella previsione del comma 13, lettera (a), dell'art. 1-ter, d.l. n. 78/2009; la circostanza delle "false generalità" (peraltro contestata in punto di fatto) non è rilevante.

7. In conclusione, l'appello va accolto e in riforma della sentenza appellata va accolto il ricorso proposto in primo grado, con annullamento dell'atto impugnato.

Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Le spese possono essere compensate, in considerazione anche del fatto che l'esito del giudizio, favorevole al ricorrente, è stato determinato essenzialmente dalle modifiche normative e giurisprudenziali sopravvenute in corso di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) **accoglie** l'appello nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lunedì, 29 Ottobre 2012

Prestiti Casalinghe 2012

Tutte le Novità & le Ultime News! Prestiti Casalinghe: Scopri Subito

Prestiti-Casalinghe.Lettera43.it

[Prestiti a Protestati]

Rata Bassa e Tasso Agevolato! Solo Per Statali e Pubblici. Chiedi

IBLbanca.it/Prestitiaprotestati

Vuoi Aiuto Per Gli Esami?

Ti Aiutiamo Noi! Scegli Cepu™. Informati Subito Sui Nostri Corsi.

www.cepu.it

Prestiti Casalinghe?

La Tua Guida Finanziaria Online. News su Prestiti Casalinghe

Finanziamenti.it/Casalinghe

Scegli Tu! ▶

News



Emergenza Nord-Africa, ecco la soluzione definitiva

Finalmente finisce un calvario che dura da più di un anno per migliaia di profughi provenienti dalla Libia. Si tratta ...

[Leggi tutto »](#)

Immigrati disabili, in aumento rispetto agli anni scorsi

Gli immigrati che si iscrivono agli albi degli elenchi provinciali come disabili sono in aumento rispetto agli anni ...

[Leggi tutto »](#)

Sanatoria 2012, adesso l'autocertificazione degli stipendi arretrati

Sono oltre 130mila le domande che i datori di lavoro hanno inviato per l'ultima regolarizzazione che ha coinvolto sia ...

[Leggi tutto »](#)

IL 22° Rapporto sull'immigrazione della caritas e della Fondazione Migrantes

E' stato presentato a Roma e nelle regioni italiane, con la partecipazione del ministro Ricciardi, il XXII rapporto sull...

[Leggi tutto »](#)

[Novantenne sposato con giovane straniera: si all'amministrazione di sostegno](#)

Con una recentissima sentenza n. 18320/12 la Suprema Corte I sez. civ. ha affrontato una problematica riguardante l'ADS ...

[Leggi tutto »](#)

[Emersione 2012. Regolarizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio](#)

Con una circolare l'INAIL ha fornito ulteriori disposizioni relative alle dichiarazioni di emersione presentate da ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca


- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)
[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891